



ASTRID

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI E LE RICERCHE SULLA RIFORMA DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE
E SULL'INNOVAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Rapporto sulle iniziative europee in corso per la costruzione di un diritto privato comune (aspetti sostanziali)

di Mauro BUSSANI

Ordinario di Diritto Privato Comparato, Università di Trieste

RAPPORTO SCRITTO PER IL GRUPPO DI STUDIO DI ASTRID

Publicato in “ASTRID – Rassegna” n. 34 del 2006

Luglio 2006

Sommario:

0. Premesse
1. Diritto dei contratti. I *Principles of European Contract Law*
2. (segue) Il *Code Européen des Contrats*
3. (segue) La *Society of European Contract Law*
4. (segue) Un controcanto: il *Social Justice Group*
5. *Obiter*: gli *Unidroit Principles on International Commercial Contracts*
6. Diritto della responsabilità civile. I *Principles of European Tort Law* e la *Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers*
7. Diritto delle garanzie immobiliari. *The Eurohypothec*
8. Diritto di famiglia. I *Principles of European Family Law*
9. Diritto delle successioni. Gli impulsi ‘dal basso’ e le proposte della Commissione
10. Il progetto di un Codice Civile: lo *Study Group on a European Civil Code*
11. Il riordino del diritto privato comunitario: l’*Acquis Group*
12. Le iniziative ‘non settoriali’ delle Istituzioni comunitarie. La Commissione
13. (segue) I(l) Consigli(o)
14. (segue) Il Parlamento
15. Lungo le frontiere della cultura giuridica europea: il progetto c.d. *Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe*
16. (segue) *The Common Core of European Private Law*.

0. Premesse

Quanto segue è un mero resoconto sulle iniziative in corso nella regione europea con riguardo alla costruzione di un diritto privato comune, nella sua dimensione sostanziale.

Ovviamente, si è tenuto conto solamente delle attività di maggior rilievo, in termini di prestigio delle loro fonti e/o di impatto sul dibattito transnazionale. Parimenti, le citazioni sono ridotte all’essenziale.

Altrettanto scontato – ma il punto vale la precisazione – è il tono volutamente scabro, quanto più possibile a-valutativo, circa ogni possibile merito incorporato o estraibile dalle iniziative di cui si dà traccia. L’obbiettivo (assegnato a questo rapporto) era semplicemente quello di ordinare i frammenti del discorso privatistico europeo. Così, conclusioni e prospettive restano, e non poteva essere altrimenti, a disposizione del lettore.

1. Diritto dei contratti. I Principles of European Contract Law

Fra le numerose iniziative dedite all'edificazione del diritto 'europeo' dei contratti, il primo riferimento, per la quantità e la qualità dei giuristi coinvolti, vuoi direttamente vuoi come protagonisti del dibattito in itinere, va ai lavori della Commission on European Contract Law (c.d. Lando Commission), intenta sin dal 1982 alla stesura dei Principles of European Contract Law (PECL)¹. La Commissione, secondo le parole del suo stesso presidente, Prof. Ole Lando, "non è stata nominata da alcun governo o autorità internazionale. Si è da sé assegnata un compito che ritiene possa essere utile per l'Europa, ovvero la ricerca dei comuni principi di diritto contrattuale, ossia principi e norme che siano l'espressione delle soluzioni più comunemente adottate in materia di contratti nell'ambito europeo"². Salvo poche eccezioni, i membri della Commissione sono docenti universitari (molti dei quali svolgono altresì professioni legali).

Quanto all'ambito di applicazione, i PECL si vogliono norme generali sui contratti da applicarsi a soggetti senza qualità, ma in pari tempo contengono regole speciali volte a disciplinare sia i rapporti tra imprenditori³, sia quelli che coinvolgono un imprenditore ed un consumatore⁴. La I Parte dei PECL, pubblicata nel 1995, si occupa dell'esecuzione e dell'inadempimento del contratto, nonché dei rimedi attivabili in caso di inadempimento. La II Parte dei PECL, terminata nel 1999, si concentra su altri argomenti della parte generale del diritto contrattuale, quali la formazione e la validità del contratto, l'interpretazione degli accordi, nonché la rappresentanza ed i suoi effetti. La III Parte, edita nel 2003, espone i principi in materia di obbligazioni solidali, cessione dei crediti e del contratto, compensazione, prescrizione, condizione, interessi⁵.

1 O. Lando and H. Beale (eds.), *Principles of European Contract Law, Parts I and II, Combined and Revised*, Kluwer, The Hague, 2000; O. Lando, E. Clive, A. Prüm and R. Zimmermann (eds.), *Principles of European Contract Law, Part III*, Kluwer, The Hague, 2003. La storia della 'Lando Commission' è illustrata da H. Beale, *Towards a Law of Contract for Europe: the Work of the Commission of European Contract Law*, in G. Weick (ed.), *National and European Law on the Threshold to the Single Market*, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1993.

2 O. Lando, *Lo spirito dei principi del diritto contrattuale europeo*, in *Il Codice Civile Europeo. Materiali dai seminari 1999-2000*, raccolti da G. Alpa e E.N. Buccico, Giuffrè, Milano, 2001, 37.

3 Si v., ad es., art. 2:210 PECL

4 Si v., ad esempio, l'art. 6:101, (2) e (3) PECL.

5 Quanto ai contenuti, i Principi sono connotati, secondo O. Lando (*Lo spirito dei principi del diritto contrattuale europeo*, in G. Alpa e N. Buccico, *Il Codice civile europeo*, cit., 41 ss.), dal ruolo preminente che in essi svolge il principio di buona fede, il quale pervadrebbe l'intera disciplina del contratto: dalle trattative all'esecuzione, dall'inadempimento all'invalidità ed alla risoluzione del vincolo.

Il metodo di lavoro della Commissione, pur modificatosi negli anni, ha mantenuto intatte le proprie caratteristiche di fondo. Per ogni materia viene selezionato tra i membri della Commissione un relatore, che redige un documento iniziale, ove espone le idee guida. Queste vengono discusse in un gruppo di lavoro di quattro o cinque membri e, quindi, la Commissione in seduta plenaria decide sulla versione riveduta del documento, che poi viene tradotto in uno schema di articoli provvisto di commenti. In collaborazione con gli altri membri, che forniscono informazioni ciascuno sul proprio ordinamento nazionale, il relatore aggiunge infine le note illustrative. Un gruppo di redazione verifica la coerenza e la correttezza del linguaggio usato.

Nell'ottica della Commissione, gli scopi perseguiti dall'intrapresa sono i seguenti: a) servire come progetto iniziale di un Codice Civile Europeo - ma si v. la recente proposta avanzata dallo stesso Ole Lando⁶ di includere tanto i PECL quanto gli 'UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts' in un 'global code' dei contratti internazionali (esclusi i contratti con i consumatori) -; b) fornire il necessario fondamento giuridico ai provvedimenti che vengono o verranno presi in futuro dagli organi delle Comunità Europee⁷; c) fungere da ausilio sia agli organi delle Comunità, nella redazione dei singoli provvedimenti normativi, che ai giudici, arbitri e legali nell'applicazione di questi stessi provvedimenti comunitari⁸; d) essere utilizzati dalle parti private in occasione di contrattazioni transfrontaliere, quale legge regolatrice del contratto nei limiti consentiti dal diritto internazionale privato del foro⁹; e) offrirsi quale modello nell'eventualità che gli Stati Membri dell'Unione Europea decidano di armonizzare il loro diritto dei contratti¹⁰.

2. (segue) *Il Code Européen des Contrats*

L'Accademia dei Giusprivatisti Europei è nata nel 1992, per impulso di alcuni studiosi motivati dagli esiti di un colloquio tenutosi a Pavia, nell'ottobre 1990. Nel corso di quel convegno, i partecipanti si trovarono concordi tanto in ordine all'utilità, quanto alla fattibilità di un'eventuale

6 O. Lando, *The European Principles in an Integrated World*, 1 Eur. Rev. Contract L. 2005, 3 ff.

7 O. Lando e H. Beale (curr.), *The Principles of European Contract Law*, Martinus Nijhoff, Dordrecht-Boston-London, 1995, XVII.

8 O. Lando e H. Beale, *ibid.*

9 Si v. l'art. 1:101, (2) e (3) PECL.

10 O. Lando e H. Beale, *ibid.*

codificazione europea. Ebbero così inizio i lavori del gruppo coordinato dal Prof. Giuseppe Gandolfi, che hanno condotto finora all'elaborazione di un progetto preliminare per il primo libro di un Code Européen des Contrats¹¹.

Tale primo libro si compone di 11 titoli, così suddivisi: Titolo I ("Disposizioni preliminari"); Titolo II ("Formazione del contratto"); Titolo III ("Contenuto del contratto"); Titolo IV ("Forma del contratto"); Titolo V ("Interpretazione del contratto"); Titolo VI ("Effetti del contratto"); Titolo VII ("Esecuzione del contratto"); Titolo VIII ("Inesecuzione del contratto"); Titolo IX ("Cessione del contratto e dei rapporti che nascono dal contratto"); Titolo X ("Estinzione del contratto e dei rapporti che nascono dal contratto"); Titolo XI ("Altre anomalie del contratto e rimedi").

E' attualmente in corso di preparazione il Libro II, dedicato alle singole figure contrattuali¹². Il Code è destinato ad applicarsi sia ai contratti conclusi tra imprenditori, sia ai contratti tra consumatori, nonché a quelli che vedono coinvolti un imprenditore ed un consumatore (questi ultimi accordi, però, sono soggetti a norme peculiari: si v., e.g., artt. 9, 159 del Code).

Questo progetto si distingue tanto dai Principi di Diritto Europeo dei Contratti (PECL), quanto dai Principi UNIDROIT sui contratti commerciali, per la preferenza accordata ad una tecnica di stampo legislativo, e non dunque ad una tecnica mirante alla produzione di 'principi'. Questi ultimi apparivano - allo sguardo dei Giusprivatisti Europei - troppo vaghi ed indeterminati, recando con sé il rischio di lasciar precipitare, una volta avviati a concreta applicazione, la mentalità e le tradizioni nazionali all'interno delle regole operative, e potenziando così gli ostacoli ad un'unificazione effettiva del diritto¹³. L'Accademia ha quindi inteso perseguire il proprio obiettivo proponendo delle regole determinate, largamente radicate nella tradizione romanista, ma aperte altresì a talune suggestioni provenienti dal common law.

Per la stesura del Code, i redattori hanno ritenuto opportuno non frammentare il lavoro affidandolo a separate sottocommissioni i cui compiti fossero confinati allo studio di temi specifici. Si è proceduto invece alla redazione di questionari, cui tutti i partecipanti all'intrapresa

11 Si v. G. Gandolfi (ed.), Code Européen des Contrats. Avant-projet, Livre premier, Giuffrè, Milano, 2001; nonché P. Stein (ed.), Incontro di studi su un futuro codice europeo de contratti, Giuffrè, Milano, 1993; G. Gandolfi, L'unificazione del diritto dei contratti in Europa: mediante o senza la legge?, in Riv. dir. civ., 1993, II, 149; Id., Pour un Code européen des contrats, in Rev. trim. dr. civ., 1992, 707.

12 G. Gandolfi, Il libro secondo ("Des contrats en particulier") del "Code Européen des contrats", in Riv. Dir. Civ., 2005, II, 653 s.

13 J.P. Gridel, Sur l'hypothèse d'un Code européen des contrats: les propositions de l'Académie des privatistes européens (Pavie), in Gazette du Palais, 21/22 Février 2003, 3.

potevano rispondere sia collettivamente (su base nazionale), sia tramite l'invio di commenti ed osservazioni individuali. I materiali pervenuti sono stati discussi nel corso di incontri plenari, nell'ambito dei quali è stata infine decisa la forma definitiva dell'articolato¹⁴.

Peculiare al Code è la proposta di muovere dal codice civile italiano e, in particolare, dal suo Libro IV, in quanto i redattori hanno condiviso l'opinione che tale libro si collochi in una posizione potenzialmente mediatrice tra i principali diritti europei¹⁵. Altro punto di differenziazione tra la presente e le altre intraprese si trova nella lingua prescelta per i lavori e per la stesura del progetto: diversamente dai PECL e dagli Unidroit Principles, il Code è scritto in francese, lingua definita dai suoi redattori - a differenza dell'inglese, che avrebbe natura 'intercontinentale' - "tipicamente europeo-comunitaria"¹⁶.

3. (segue) *La Society of European Contract Law*

Sono - dichiaratamente - le necessità oggi imposte dall'edificazione del mercato interno a fungere da fondamento all'intrapresa guidata dalla Society of European Contract Law (c.d. Secola), organizzazione fondata nel 2001 su iniziativa di C.M. Bianca, H. Collins e S. Grundmann¹⁷.

A motore del progetto si è posto il rilievo di come né il legislatore né il giudice europeo abbia finora avuto modo di affidarsi compiutamente, per le scelte normative e giudiziali in materia contrattuale, alla riflessione degli studiosi. E' proprio alla mancanza di un dibattito transnazionale, aperto e consapevole, che Secola intende porre rimedio, favorendo ed incentivando lo scambio di conoscenze tra i giuristi dei vari paesi: la stesura di un codice europeo, o la redazione di principi, non sono compresi nella sua agenda¹⁸.

Se con ciò Secola si distingue da altre iniziative attive a livello europeo, altri tratti caratteristici sono l'oggetto cui essa si dedica (il diritto dei contratti comprende qui tutte le relazioni

14 G. Gandolfi, Rapport du coordinateur sur les art. 1-41, in Id. (ed.), Code Européen des Contrats, cit., 112 ss.

15 G. Gandolfi, Una proposta di rilettura del quarto libro del codice civile nella prospettiva di una codificazione europea, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1990, 339. L'Accademia ha però guardato anche al Contract Code redatto dal Prof. Mc Gregor per conto della Law Commission inglese: H. McGregor, Contract code : drawn up on behalf of the English Law Commission, Giuffrè, Milano, 1993.

16 P. Gridel, op. loc. cit.

17 Si v. <http://www.secola.org/about.htm>

18 I dettagli circa il progetto si leggono all'indirizzo web citato alla nota precedente.

economico-commerciali, quali - ad esempio - i servizi finanziari, l'e-commerce, i rapporti di lavoro, nonché il diritto della concorrenza) ed i destinatari cui si rivolge (non solo tecnici del diritto, ma pure sociologi, economisti, politologi). Secondo i partecipanti al progetto, è di nodale urgenza ampliare i contenuti della, ed i soggetti coinvolti nella, discussione sul diritto contrattuale europeo, portandola fuori dai circoli locali di giuristi ove essa è tuttora confinata, e dismettendo il metodo dogmatico e le categorie eminentemente nazionali con le quali sinora è stata affrontata. Soltanto attraverso un confronto aperto e scevro da pregiudizi, realizzato a livello internazionale e con il più vasto contributo possibile da parte dei saperi interdisciplinari, sarà possibile ultimare lo sviluppo del mercato interno, e progressivamente completare il percorso di armonizzazione tra la dimensione europea e quelle proprie ai singoli sistemi nazionali.

In concreto, la condivisione e lo scambio delle informazioni si sono finora realizzati nel corso delle conferenze organizzate dall'associazione, i cui materiali sono poi stati raccolti e pubblicati in volumi¹⁹. Ad oggi, sono state organizzate sei conferenze: "Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to European Contract Law" (Praga, 17 e 18 giugno 2005); "The Architecture of European Codes & Contract Law" (Vienna, 18 e 19 giugno 2004); "The General Clause in European Contract Law - National Laws, Existing & Forthcoming European Law" (Parigi, 27 e 28 giugno 2003); "EC Law of Marketing and Fair Dealing" (Londra, 16 e 17 maggio 2002); "Communication from the Commission on European Contract Law - Harmonisation, Code, Optional Code" (Leuven, 30 novembre e 1° dicembre 2001); "Sales and Trends in European Contract Law" (Roma, 8 e 9 giugno 2001).

L'associazione si è data l'obiettivo ulteriore di sviluppare il forum attivo sul proprio web site, nonché il periodico da essa fondato (European Review of Contract Law).

4. (segue) *Un controcanto: Il Social Justice Group*

19 H. Collins (ed.), *The Forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices: Contract, Consumer & Competition Law Implications*, The Hague: Kluwer, 2004; C.M. Bianca, S. Grundmann, S. Stijns (eds.), *Directive européenne sur la vente - commentaire*, Bruxelles/Paris: Bruylant/LGDJ, 2004; S. Grundmann e J. Stuyck (eds.), *An Academic Green Paper on European Contract Law*, The Hague: Kluwer, 2002; S. Grundmann e C.M. Bianca (eds.), *EU Kaufrechts-Richtlinie - Kommentar*, Köln: Otto Schmidt, 2002; Iid. (eds.), *EU Sales Directive - Commentary*, Leuven/Oxford: Intersentia, 2002.

Il Gruppo di studio “Social Justice in European Contract Law” ha pubblicato il proprio Manifesto nel 2004²⁰. Esso auspica la creazione di un comune diritto dei contratti che assicuri forme di giustizia sociale, aventi lo scopo di proteggere la parte debole dell’accordo, sia essa il lavoratore, la piccola impresa, il locatario od ogni altro soggetto dotato di un basso potere negoziale.

In particolare, il Gruppo di studio propone una nuova, ambiziosa agenda. Il gruppo intende anzi tutto promuovere l’individuazione di quei valori comuni che possano fungere da sfondo alla progettazione dei principi fondamentali del diritto contrattuale europeo. In secondo luogo, il Gruppo di studio si propone di riflettere sulle tecniche di normazione, non solo sotto l’angolo visuale della loro effettività ed efficienza, ma anche dal punto di vista della loro legittimazione, al cospetto di un’entità politica pluralistica e multi-livello come quella europea.

Convinzione condivisa dai membri del Gruppo è che le iniziative esistenti abbiano omesso di affrontare adeguatamente sia l’agenda di giustizia sociale, sia quella della legittimazione democratica nella produzione del diritto contrattuale europeo. La ristrettezza della prospettiva, combinata con l’inadeguatezza metodologica dei progetti in corso, rischia, secondo il Gruppo, di pregiudicare il successo delle correnti iniziative nel conseguimento di un idoneo insieme di principi fondamentali che possano servire da base legittima alla disciplina dei rapporti sociali ed economici tra i cittadini europei. Il Manifesto è dunque, nelle parole dei suoi redattori, “un appello a riconsiderare la corrente traiettoria verso l’armonizzazione del diritto contrattuale in Europa, nonché un’esplorazione della via appropriata su cui proseguire, la quale soddisfi i due obiettivi gemelli della giustizia sociale e della legittimazione regolamentativa ... è un appello a introdurre un procedimento più rappresentativo e legittimato per affrontare tali questioni”²¹. Il ‘procedimento’ di cui si fa menzione mira ad evitare che potenti gruppi di interesse siano in grado di manipolare il procedimento tecnocratico dietro le quinte, assicurando i loro interessi alle spese del benessere dei comuni cittadini. A tal fine è necessario - secondo il Gruppo di Studio -: a)

20 Social Justice in European Contract Law: a Manifesto, in *European Law Journal*, 2004, 653. La versione italiana (Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto) è pubblicata in RCDP, 2005, 99 ss.

Gli studiosi che hanno dato vita al Gruppo di studio, ed al Manifesto, sono: Gert Brüggemeier (Brema), Mauro Bussani (Trieste), Hugh Collins (Londra), Aurelia Colombi Ciacchi (Brema/Oxford), Giovanni Comandé (Pisa), Muriel Fabre-Magnan (Nantes), Stefan Grundmann (Berlino), Martijn Hesselink (Amsterdam), Christian Joerges (Firenze), Brigitta Lurger (Graz), Ugo Mattei (Torino), Marisa Meli (Catania), Jacobien Rutgers (Amsterdam), Christoph Schmid (Firenze), Jane Smith (Brema), Ruth Sefton-Green (Parigi), Horatia Muir Watt (Parigi), Thomas Wilhelmsson (Helsinki).

21 Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto, cit. 107.

che le decisioni di ultima istanza siano assunte a livello politico; b) che cospicuo sia l'apporto di studiosi del diritto privato e di altri professionisti del diritto, al fine di scoprire gli errori dell'attuale approccio tecnocratico, per rivelare più chiaramente 'che cosa sia in gioco' e realizzare poi in modo concreto ed effettivo le proposte volte ad implementare i valori della giustizia sociale all'interno del tessuto del diritto contrattuale europeo.

L'agenda per la giustizia sociale impone quindi, nelle intenzioni dei sottoscrittori il Manifesto, una maggior partecipazione democratica al farsi del diritto europeo. Nell'affrontare tali questioni attraverso il dialogo politico, la prospettiva di creare un nuovo ordinamento europeo del mercato dovrebbe porre al centro dell'attenzione quattro temi centrali. In primo luogo, la questione dell'equità o giustizia sociale: l'ordinamento del mercato prescelto dovrebbe abbracciare e proteggere un modello distributivo, che assicuri un equo trattamento ad ogni cittadino europeo. In secondo luogo, questo schema di giustizia distributiva dovrebbe allinearsi ai fondamentali principi costituzionali (UE) che stabiliscono e proteggono i diritti dei cittadini: il diritto contrattuale europeo, che regola l'ordinamento del mercato, dovrebbe così essere elaborato con modalità tecniche coerenti con i diritti fondamentali comunemente riconosciuti. In terzo luogo, i principi di giustizia sociale dovrebbero acquisire legittimazione sia mediante il procedimento in base al quale essi vengono selezionati, sia tramite il modo in cui vengono preservati. In quarto luogo, i principi di giustizia sociale dovrebbero aprire una via per conciliare l'ambizione di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa (unione fondata su valori comuni), con l'esigenza di rispettare le diversità e le differenze espresse dalla storia e dalla contemporaneità di quegli stessi popoli.

5. Obiter: gli Unidroit Principles on International Commercial Contracts

Seppure con il compasso allargato ben oltre il nostro continente, merita qui una menzione incidentale l'iniziativa intrapresa dall'UNIDROIT per la elaborazione di "Principi dei contratti commerciali internazionali"²². Si tratta di un progetto che si muove nella stessa direzione dei

²² La prima edizione degli "UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts" data 1994; una nuova versione è stata pubblicata nel 2004. Entrambi i testi sono leggibili sul sito www.unidroit.org. Su questi 'principi', per tutti, M.J. Bonell, Unidroit Principles 2004 - The New Edition of the Principles of International Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private

PECL, scaturendo, pur in un contesto del tutto differente, da considerazioni simili a quelle che hanno determinato l'opera della Commissione Lando, e proponendosi sostanzialmente gli stessi obiettivi. Esso tuttavia è meno esteso (sono esclusi dall'ambito di applicazione dei Principi Unidroit i cc.dd. contratti con il consumatore²³) e più ambizioso, dal momento che i Principi UNIDROIT si vogliono destinati ad essere applicati a livello universale per soddisfare le esigenze dei rapporti commerciali internazionali, ivi compresi quelli tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. Il loro scopo è quello di costituire un equilibrato corpo di regole destinate ad essere usate in tutto il mondo, indipendentemente dalle specifiche tradizioni giuridiche e condizioni economiche dei paesi in cui vengono applicate.

Gli Unidroit Principles, oggi, si compongono di un Preambolo e 185 articoli divisi in 10 capitoli: Capitolo 1 ("Disposizioni generali"); Capitolo 2 ("Formazione e rappresentanza"), diviso in Sezione 1 ("Formazione") e Sezione 2 ("Rappresentanza"); Capitolo 3 ("Validità"); Capitolo 4 ("Interpretazione"); Capitolo 5 ("Contenuto e contratto a favore di terzi"), diviso in Sezione 1 ("Contenuto") e Sezione 2 ("Contratto a favore di terzi"); Capitolo 6 ("Adempimento"), diviso in Sezione 1 ("Adempimento in generale") e Sezione 2 ("Hardship"); Capitolo 7 ("Inadempimento"), diviso in Sezione 1 ("Inadempimento in generale"), Sezione 2 ("Diritto all'adempimento"), Sezione 3 ("Risoluzione") e Sezione 4 ("Risarcimento del danno"); Capitolo 8 ("Compensazione"); Capitolo 9 ("Cessione dei crediti, trasferimento delle obbligazioni e cessione dei contratti"), diviso in Sezione 1 ("La cessione dei crediti"), Sezione 2 ("Il trasferimento delle obbligazioni") e Sezione 3 ("La cessione dei contratti"); Capitolo 10 ("Prescrizione").

I Principi UNIDROIT sono redatti in un linguaggio che si vuole chiaro e semplice, tale da permettere - secondo i loro proponenti - a qualunque persona istruita, anche non esperta in diritto, di comprenderne facilmente il contenuto. Nella enunciazione delle singole regole, essi evitano deliberatamente l'uso di una terminologia peculiare ad un dato sistema, allo scopo di creare una lingua giuridica franca che possa essere utilizzata e compresa in tutto il mondo.

Law, 1 Un. L. Rev. 5 (2004); A. Hartkamp, Principles of Contract Law, in A. Hartkamp et alii (eds.), Towards a European Civil Code, 3d ed., Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2004, 125 ff.; J. Basedow, Uniform Law Conventions and the Unidroit Principles of International Commercial Contracts, 1 Un. L. Rev. 129 (2000); J.M. Perillo, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: The Black Letter Text and a Review, 43 Fordham Law Rev., 1994, 241.

23 M.J. Bonell, Un "codice" internazionale del diritto dei contratti, Giuffrè, Milano, 1995, 41.

Merita notare che, alle critiche di velleitarità rivolte al progetto, uno dei suoi più autorevoli partecipanti²⁴ ha inteso rispondere secondo quattro argomenti. Primo: oggetto dell'elaborazione sono semplici principi, non una legge uniforme, con la conseguenza che qualunque regola sia adottata, essa troverà applicazione solo se incontrerà il favore di chi è alle prese con la particolare disputa o con il singolo concreto contratto. Secondo: gran parte dei principi Unidroit non dovrebbe comunque incontrare resistenze tecnico-culturali, sia perché i Principi sono espressi (ad es. quello di "buona fede") in termini quanto mai generici, sia perché essi esprimono regole flessibili (sintatticamente rese con locuzioni del genere "a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti"), struttura che conferisce loro sufficiente flessibilità da permettere al giudice o all'arbitro di applicarli con il "buon senso"²⁵, in modo utile a scongiurare risultati arbitrari o iniqui. Terzo: in molti casi si è intenzionalmente evitato di affrontare questioni complesse²⁶. Quarto: l'UNIDROIT è libero di modificare periodicamente i Principi per far fronte ai problemi che dovessero affiorare con il passare del tempo²⁷.

6. Diritto della responsabilità civile. I Principles of European Tort Law e la Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers

Nel contesto europeo, il moltiplicarsi dei contatti tra cittadini di stati diversi ha investito ed influenzato, oltre che il dibattito sul diritto dei contratti, pure quello sulla responsabilità civile. Tra le iniziative attualmente in corso, merita qui breve menzione l'opera svolta dall'European Centre of Tort and Insurance Law (c.d. ECTIL), fondato nel 1999 a Vienna da un gruppo di giuristi, i quali intendevano creare un luogo istituzionale deputato allo studio ed alla elaborazione di principi europei in materia di diritto delle assicurazioni e della responsabilità civile.

In seno all'ECTIL, l'European Group on Tort Law ha di recente terminato la stesura dei Principles of European Tort Law (cd. PETL)²⁸, destinati - nell'intenzione dei partecipanti al progetto - a costituire una possibile base per la futura codificazione del diritto europeo del settore,

24 E.A. Farnsworth, Closing Remarks, 40 American Journal Comparative Law (1992), 699.

25 E.A. Farnsworth, ibid.

26 E.A. Farnsworth, Closing Remarks, cit., 700.

27 E.A. Farnsworth, ibid.

28 European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law, Springer, Wien/New York, 2005.

nonché una guida per i legislatori nazionali desiderosi di riformare la materia con l'occhio rivolto alla dimensione europea.

La compilazione dei Principles è avvenuta attraverso la discussione, tra i membri dell'European Group on Tort Law, di quesiti astratti, così come di casi concreti, delle soluzioni offerte dai singoli sistemi (appartenenti alla Comunità e non: rappresentati entro il gruppo erano pure la Svizzera, gli Stati Uniti, il Sud Africa, ed Israele) . I risultati gradualmente ottenuti (sono stati raccolti nella collana 'Principles of European Tort Law', pubblicata dalla casa editrice dalla Kluwer Law International²⁹, ma sopra tutto) hanno costituito il punto di partenza per la stesura dei Principles. Questi si presentano oggi suddivisi in dieci titoli ("Basic Norm", "Damage", "Causation", "Liability Based on Fault", "Strict Liability", "Liability for Others", "Defences in General", "Contributory Conduct or Activity", "Multiple Tortfeasors", "Damages"), e sono stati finora tradotti in tredici lingue.

Oltre alla preparazione dei PETL, l'ECTIL si dedica altresì all'organizzazione di conferenze annuali, rivolte agli studiosi ed ai pratici del diritto, nel corso delle quali vengono illustrati, da parte di reporters nazionali, gli sviluppi che hanno investito, nel corso dell'anno precedente l'incontro, il diritto della responsabilità civile di ciascuno stato membro. ECTIL pubblica altresì una seconda collana, dal titolo 'Tort and Insurance Law', la quale conta oramai ben sedici volumi³⁰.

29 La collana conta finora 10 volumi, tutti editi da Kluwer Law International (The Hague, London, New York): J. Spier (ed.), *The Limits of Liability: Keeping the Floodgates Shut* (1996); Id., (ed.), *The Limits of Expanding Liability: Eight Fundamental Cases in a Comparative Perspective* (1998); Id. (ed.), *Unification of Tort Law: Causation* (2000); Id. (ed.), *Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others* (2003); H. Koziol (ed.), *Unification of Tort Law: Wrongfulness* (1998); U. Magnus (ed.), *Unification of Tort Law: Damages* (2001); B.A. Koch e H. Koziol (eds.), *Unification of Tort Law: Strict Liability* (2002); U. Magnus e M. Martín-Casals (eds.), *Unification of Tort Law: Contributory Negligence* (2004); W.V.H. Rogers (ed.), *Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors* (2004); P. Widmer (ed.), *Unification of Tort Law: Fault* (2005), .

30 La collana è pubblicata dalla casa editrice Springer (Vienna-New York): si v. M. Faure e H. Koziol (eds.), *Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective* (2001); W.V.H. Rogers (ed.), *Damages for Non-Pecuniary Loss in a Comparative Perspective* (2001); U. Magnus (ed.), *The Impact of Social Security Law on Tort Law* (2003); B.A. Koch e H. Koziol (eds.), *Compensation for Personal Injury in a Comparative Perspective* (2002); M. Faure (ed.), *Deterrence, Insurability and Compensation in Environmental Liability. Future Developments in the European Union* (2003); T. Schobel, *Der Ersatz frustrierter Aufwendungen. Vermögens- und Nichtvermögensschaden im österreichischen und deutschen Recht* (2002); J. Dute, M. Faure e H. Koziol (eds.), *Liability for and Insurability of Biomedical Research with Human Subjects in a Comparative Perspective* (2004); Id. (eds.), *No-Fault Compensation in the Health Care Sector* (2004); W. van Boom, H. Koziol e Ch. A. Witting (eds.), *Pure Economic Loss* (2004); H. Koziol e J. Spier (eds.), *Liber Amicorum Pierre Widmer* (2003); B.A. Koch (ed.), *Terrorism, Tort Law*

Tutt'altro approccio connota l'attività della Associazione Pan-Europea dei Giuristi operanti nel settore della Responsabilità Civile (Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers, c.d. PEOPIL), creata nel 1996 a Birmingham da alcuni avvocati europei. L'Associazione si propone di favorire la cooperazione tra gli operatori del diritto, supportando ed incoraggiando lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze, onde facilitare, alle vittime di danni alla persona, l'accesso alla giustizia nonché l'ottenimento di un 'equo' risarcimento. A questi obiettivi si affianca quello di fornire un contributo al processo di armonizzazione tra le legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea nel settore della responsabilità civile. A tal fine, l'Associazione dialoga con le istituzioni della Comunità Europea, partecipando sopra tutto ai processi normativi da quest'ultima coltivati, e coopera con altre organizzazioni (di respiro europeo e non), quali il Concilio degli Ordini degli Avvocati e delle Società Forensi dell'Unione Europea e l'ATLA (Association of Trial Lawyers of America). All'organizzazione di incontri di studio ed alla pubblicazione dei loro risultati³¹, si aggiunge la gestione di forum di discussione tesi a facilitare il dibattito su specifiche materie.

7. *Diritto delle garanzie immobiliari: The Eurohypothecc*

Lungo crinali (astrattamente) differenti da quello delle obbligazioni e contratti, ma (in realtà vivacemente) intersecanti con esso, si colloca l'iniziativa denominata "The Eurohypothecc: a

and Insurance (2004); H. Koziol e W. Doralt (eds.), *Abschlussprüfer. Haftung und Versicherung* (2004); H. Koziol e A. Warzilek (eds.), *Persönlichkeitsschutz gegenüber Massenmedien/The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media* (2005); M. Faure e T. Hartlief (eds.), *Financial Compensation for Victims of Catastrophes: A Comparative Legal Approach* (2006); G. Wagner (ed.), *Tort Law and Liability Insurance* (2005); M. Martín-Casals (ed.), *Children in Tort Law, Part I: Children as Tortfeasors* (2006).

Dal 2001 H. Koziol e B.C. Steininger curano la pubblicazione (ad opera della casa editrice Springer) di uno yearbook: si v. H. Koziol e B.C. Steininger (eds.), *European Tort Law 2001* (2002); *Ibid.*, *European Tort Law 2002* (2003), *Ibid.* (eds.), *European Tort Law 2003* (2004); *Ibid.* (eds.), *European Tort Law 2004* (2005).

31 V. ad es. Judicial Studies Board, *Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases*, Oxford: OUP, 2006; C.J. Miller e R.S. Goldberg, *Product Liability*, OUP: Oxford, 2004, 2nd ed.; M. Bona e P. Mead (eds.), *Personal Injury Compensation in Europe*, Emis: Leeds, 2003. Possono altresì consultarsi, sul sito www.peopil.com, le due Web Guide Book (la prima intitolata 'Personal Injury Compensation' e la seconda 'Fatal Accidents and Secondary Victims') finora pubblicate.

common mortgage for Europe”³². E’ sin dal 1987 che la Commission des Affaires de la Communauté Européenne de l’Union Internationale du Notariat Latin ha espresso l’opportunità di creare una garanzia reale immobiliare comune a tutti i paesi europei³³. All’iniziale, scarsa attenzione posta alla questione dalle istituzioni comunitarie, si è poco alla volta sostituito l’interessamento delle stesse, fortemente sostenuto dalla prospettiva dell’edificazione di un mercato unico del credito, di cui le garanzie rappresentano ovviamente un tassello fondamentale³⁴. I lavori del Gruppo “The Eurohypothec: a common mortgage for Europe” sono iniziati nel gennaio del 2004. Il gruppo di studio, composto sia da giuristi che da economisti, si è posto tre principali obiettivi: (a) realizzare uno studio, di taglio comparatistico, sui differenti sistemi nazionali in materia di garanzie immobiliari, onde individuare un nucleo comune tra essi; (b) stabilire il grado di necessità, ed il tasso di fattibilità, di un’ipoteca comune all’intera Europa, atta, in particolare, a soddisfare le esigenze connaturate alle operazioni di credito transfrontaliero; (c) redigere un progetto di direttiva sull’Eurohypothec.

32 L’iniziativa è presentata al sito: <http://www.eurohypothec.com>. Una mappatura delle regole ipotecarie esistenti nei Paesi europei è in corso ad opera del gruppo internazionale di ricerca “The European Private Law of Security Rights over Immovables”, diretto da C. van der Merwe (Aberdeen), G. Watt (Warwick), F. Fiorentini (Trieste), nell’ambito del progetto scientifico “The Common Core of European Private Law” (su cui infra, n. 16). La ricerca prescinde dal possibile utilizzo dei proprii risultati per l’edificazione di un’Euroipoteca e mira in prima istanza ad un approfondimento comparatistico delle modalità operative del diritto ipotecario nei sistemi europei.

33 V. soprattutto B. Foëx, *L’Eurohypothèque*, in F. Werro (ed.), *L’Européanisation du Droit privé. Vers un Code civil européen?*, Fribourg, 1998, 481 ss.; F. Fiorentini, *Appunti sull’integrazione giuridica europea in materia di garanzie immobiliari*, in M. Bussani & F. Fiorentini (eds.), *I contratti di finanziamento e le garanzie del credito nella prospettiva europea – Financial Contracts and Secured Transactions in the European Perspective*, E.U.T., Trieste, 2003, 149 ss. .

34 Dal 2003 la Commissione Europea ha altresì istituito il Forum Group on Mortgage Credit, che ha pubblicato uno studio in cui si auspica l’introduzione di un’euroipoteca e si indicano alcune raccomandazioni in tal senso: *The Integration of the EU Mortgage Credit Markets*, 2004 (si v. il sito http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-report-integration_en.pdf: 4 ss.; 30, pt. 117). La Commissione stessa ha poi pubblicato un Libro Verde sul Credito ipotecario, al fine di iniziare una fase di valutazione dell’opportunità di intervenire in questo settore in via legislativa, limitatamente al settore residenziale: COM(2005) 327, 19 luglio 2005. A questo documento ha fatto seguito, nell’agosto 2005, uno studio commissionato al London Economics ed avente ad oggetto una valutazione comparativa di costi e benefici dell’integrazione europea del mercato ipotecario: *The Costs and Benefits of Integration in the EU Mortgage Market* (si v. il sito http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/index_en.htm). La Commissione ha successivamente affidato ad un Expert Group (composto di 20 esperti in materia ipotecaria) il compito di identificare i principali ostacoli all’integrazione nel settore di riferimento, e di fornirle concrete raccomandazioni in ordine alla rimozione di tali barriere: si v. http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/mfeg_tor.pdf.

Le fasi di lavoro del gruppo sono scandite dall'approfondimento dei temi seguenti: i) il quadro delle regole ipotecarie vigenti nei diversi paesi europei; ii) la struttura, i costi³⁵ e i problemi giuridici posti dalle operazioni di credito transfrontaliero.

8. *Diritto di famiglia: I Principles of European Family Law*

La "Commission on European Family Law"³⁶ è stata fondata nel settembre 2001 allo scopo di approfondire i possibili percorsi di armonizzazione del diritto di famiglia nel contesto europeo. In particolare, la Commission si propone di verificare lo stato attuale del diritto di famiglia nei paesi europei e di individuare quale, tra le diverse soluzioni offerte dalle varie giurisdizioni, possa aspirare a divenire quella comune all'Europa, raccogliendo le regole così selezionate nei Principles of European Family Law.

La prima parte dei Principi (Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance between Former Spouses³⁷) è stata già pubblicata nel 2004. Sono attualmente in

35 Si v. i primi risultati nel documento 'The Cost and Benefits of Integration in the EU Mortgage Market', citato alla nota precedente.

36 Si v. K. Boele-Woelki e D. Martiny, Prinzipien zum Europäischen Familienrecht betreffend Ehescheidung und nacheilicher Unterhalt, in ZeuP, 2006, 6; W. Pintens, Materielles Familienrecht in Europa - Rechtseinheit oder -vielfalt?, in R. Freitag et al (eds.), Internationales Familienrecht für das Jahrhundert. Symposium zum Geburtstag von Ulrich Spellenberg, Sellier, Munich, 2006, 137; K. Boele-Woelki, The principles of European family law: its aims and prospects, in Utrecht Law Review, 2005; E. Öricü, Viewing the Work in Progress of the Commission on European Family Law, International Law FORUM du droit international, 2005, 219. Si v. altresì M. Rosaria Marella, The non-subversive function of European private law: the case of harmonisation of family law, in European Law Journal, 2006, 78; S. Patti, I principi di diritto Europeo della famiglia sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi, in Familia, 2005, 337; D. Martiny, Ein zusätzlicher Güterstand für Europa?, in S. Hofer, D. Klippel and U. Walter (eds.), Perspektiven des Familienrechts - Festschrift für Dieter Schwab, 2005, Bielefeld Gieseking, 1189.

37 K. Boele-Woelki, W. Pintens, F. Ferrand, C. Gonzalez Beilfuss, M. Jänterä-Jareborg; N. Lowe, D. Martiny, Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former Spouses, Intersentia: Antwerp, 2004. Il libro costituisce il settimo volume della 'European Family Law Series', creata sotto gli auspici dell'Organising Committee della Commission on European Family Law ed edita dalla casa editrice belga Intersentia. Le pubblicazioni della serie contano finora 11 volumi, si v., oltre a quello testé citato: K. Boele-Woelki and A. Fuchs (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Antwerp, 2003; K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Sumner (eds.), European Family Law in Action. Volume I - Grounds for Divorce, Antwerp, 2003; Id. (eds.), European Family Law in Action. Volume II - Maintenance between Former Spouses, Antwerp, 2005; Id. (eds.), European Family Law in Action. Volume III - Parental Responsibilities, Antwerp, 2005; K. Boele-Woelki, Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, Antwerp, 2003; H. Warendorf, I. Curry Sumner, Family Law Legislation of the Netherlands, Antwerp, 2003; Id., Inheritance Law Legislation of the

corso di stesura i Principi in materia di responsabilità genitoriale. I Principi sono accompagnati da osservazioni di diritto comparato e da commenti che spiegano la regola accolta. Secondo i loro redattori, i Principi non si propongono quale legge modello: essi piuttosto intendono costituire un quadro di riferimento per il legislatore, sia nazionale che europeo³⁸, che intenda affrontare la materia.

Quanto al profilo organizzativo, all'interno della Commission on European Family Law opera un Organising Committee, il cui compito è - attualmente - quello di coordinare l'attività dei due Experts Group oggi al lavoro: 'divorce and maintenance between former spouses' e 'parental responsibilities'.

9. Diritto delle successioni. Gli impulsi 'dal basso' e le proposte della Commissione

Il moltiplicarsi delle unioni tra cittadini di Stati differenti e la crescente mobilità delle persone entro lo scenario europeo hanno di recente indotto la Commissione Europea ad indagare le prospettive di armonizzazione nella materia del diritto ereditario. Il cd. Piano d'Azione di Vienna, del 1998³⁹, indicava già quale priorità l'adozione di uno strumento europeo concernente il diritto delle successioni mortis causa e tale obiettivo è stato successivamente ribadito dal cd. Programma dell'Aja⁴⁰. In ottemperanza alle indicazioni di quest'ultimo, e sulla scorta di uno studio realizzato dal Deutsches Notarinstitut⁴¹, la Commissione ha pubblicato, nel settembre 2005,

Netherlands, 8, Antwerp, 2005; B. Braat, *Indépendance et interdépendance des époux dans le régime matrimonial légal des droits français, néerlandais et suisse*, Antwerp, 2004; K. Boele-Woelki (ed.), *Common Core and Better Law in European Family Law*, Antwerp, 2005; I. Curry Sumner, *All's well that ends registered? The Substantive and Private International Law Aspects of Non-Marital Registered Relationships in Europe*, Antwerp, 2005.

38 Si v. anche, da ultimo, la Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Implementing The Hague Programme: the way forward, Brussels, 28.6.2006, COM(2006) 331 final, n. 2.5.

39 Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Testo adottato dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 3 dicembre 1998, in G.U.C.E. C 19, 23 gennaio 1999.

40 Allegato I del documento del Consiglio 14292/04 del 5 novembre 2004 - su cui si v. pure infra, nn. 12 e 13..

41 Si v. il sito www.european-succession-law.org, ed in particolare l'Étude de Droit Comparé sur les Règles de Conflits de Juridictions et de Conflits de Lois relatives aux Testaments et Successions dans les Etats Membres de l'Union Européenne ivi pubblicato; nonché i contributi, raccolti all'interno del medesimo sito, di D. Hayton, *Determination of the Objectively Applicable Law Governing Succession to*

un Green Paper⁴² (in forma di questionario), volto a sondare le soluzioni auspiccate dagli interessati – sopra tutto le associazioni dei notai - con riferimento alla legge applicabile, alla giurisdizione ed al riconoscimento delle sentenze straniere in materia successoria, nonché alla creazione di un certificato di eredità ed un registro dei testamenti ‘europei’ .

I risultati raccolti a seguito della consultazione testé riferita hanno determinato la Commissione a progettare una serie di strumenti idonei a superare gli ostacoli denunciati dagli operatori del settore⁴³.

10. Il progetto di un Codice Civile: Lo Study Group on a European Civil Code

Fra le iniziative che mirano all’armonizzazione delle regole scritte del diritto privato europeo, quella che presenta il più vasto impianto e la più ampia progettualità è certamente il “Gruppo di Studio su un Codice civile europeo”⁴⁴, fondato nel 1998 e diretto dal Prof. Christian von Bar. Il Gruppo di Studio ha iniziato i suoi lavori il 1° luglio del 1999.

Deceaseds’ Estates; T. Pajor, Rapport sur le Rattachement Objectif en Droit Successoral; A. Davì, Designation of the Law Applicable in Successions in a future European Private International Law ; E.M. Bajons, Interdependence of Rules of Jurisdiction and of Applicable Law when Creating a Unified Area of Jurisdiction for Cross-border Cases of Inheritance; H. Gaudemet-Tallon, Some Remarks Concerning the Proposals on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Successions in the European Union; M.H. ten Wolde, Will Professionals in Other Countries be Able to Rely on a European Certificate of Inheritance for all Purposes?; M. Revillard, Introduction of an International Certificate of Inheritance and the Practice of International Private Law in Succession.

Caratterizza l’iniziativa in questione la convinzione che non sia possibile, né desiderabile, l’armonizzazione delle regole sostanziali concernenti le successioni ed i testamenti, e che le difficoltà dovute alla diversità delle regole proprie ai vari sistemi giuridici possano essere risolte tramite l’armonizzazione delle norme di conflitto e l’attivazione di efficaci misure ‘amministrative’ (quali il certificato di eredità ed il registro dei testamenti europei). Si v. ancora l’Executive Summary, in *Etude de Droit Comparé*, citato retro, all’inizio di questa nota.

42 Commissione Europea, Green Paper - Succession and wills, Brussels, 1° marzo 2005, COM(2005) 65 final.

43 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Implementing The Hague Programme: the way forward, Brussels, 28.6.2006, COM(2006) 331 final, n. 2.5.

44 Si v. A. Hartkamp, Perspective for the Development of A European Civil Code, in M. Bussani & U. Mattei, *Making European Law. Essays on the ‘Common Core’ Project*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento, 2000, 39, 52 f.; Ch. von Bar, *The Study Group on a European Civil Code*, in *Särtryck ur Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Häfte 4/2000*, Helsingfors, 2000, p. 323 ff.; Id., *Le groupe d’études sur un code civil européen*, 53 *Rev. int. dr. comp.* 127 (2001). Per lo stato di avanzamento dei lavori si v. il sito <http://www.sgecc.net>

Il progetto mira ad estendere l'indagine relativa al diritto privato europeo a tutte le aree correlate al diritto patrimoniale. L'obiettivo è quello di "creare una specie di diritto di base del diritto patrimoniale per gli Stati dell'Unione Europea, base sulla quale questi possano raggiungere un accordo senza perdere in un colpo solo la loro elaborata cultura giuridica nazionale"⁴⁵, nella convinzione che "l'unità può essere raggiunta solo con prudenza e gradualmente, ossia da un nucleo che sia così saldamente valido fin dal principio che sia possibile costruirci sopra"⁴⁶.

I promotori del Gruppo di Studio lavorano seguendo le tracce segnate nel corso di una conferenza internazionale, finanziata dal Ministero della Giustizia Olandese nel 1997 a l'Aja, dal titolo «Verso un Codice civile europeo». In quella sede emerse come fosse la comunità dell'accademia giuridica a dover fare il primo passo nella direzione del codice, giacché - secondo i partecipanti alla conferenza del '97, poi promotori del Gruppo di studio - soltanto i giuristi dotti possono affrontare la ricerca con un adeguato bagaglio di conoscenze ed organizzarsi in gruppi di lavoro che siano liberi dalla necessità di farsi vettori di interessi particolari, nazionali o politici. In questa prospettiva, il legislatore (europeo) sarà chiamato ad intervenire solo quando il giurista avrà ultimato il suo compito preliminare.

La struttura del codice (come fissata, nelle sue linee generali, nel novembre 2004), prevede dieci libri, seguiti da un'appendice di definizioni. Più in particolare: Libro I ("General provisions"); Libro II ("Contracts and other Juridical Acts"), diviso in Capitolo 1 ("General provisions on contracts"), Capitolo 2 ("Formation of a contract"), Capitolo 3 ("Authority of agents in relation to contracts"), Capitolo 4 ("Validity of contracts (including illegality)"), Capitolo 5 ("Interpretation of contracts"), Capitolo 6 ("Contents and effects of contracts"), Capitolo 7 ("Application of above rules to other juridical acts"); Libro III ("Contractual and non-contractual [rights and] obligations"), suddiviso in Capitolo 1 ("Performance of contractual obligations"), Capitolo 2 ("Non-performance of contractual obligations"), Capitolo 3 ("Particular remedies for non-performance of contractual obligations"), Capitolo 4 ("Application of above rules to non-contractual obligations"), Capitolo 5 ("Conditional rights and obligations (Provisional heading and placing, pending further discussion)"), Capitolo 6 ("Plurality of debtors and creditors"), Capitolo 7 ("Change of parties, Assignment of right to performance, Substitution of new debtor, Transfer of one party's entire legal position (rights and obligations)"), Capitolo 8 ("Set-off"),

45 Ch. von Bar, Il gruppo di studio su un codice civile europeo, in *Il Codice Civile Europeo.*, cit., 4, 7.

46 Ch. von Bar, Il gruppo di studio su un codice civile europeo, cit., 7-8.

Capitolo 9 (“Prescription”); Libro IV (“Specific contracts”); Libro V (“Benevolent intervention”); Libro VI (“Non-contractual liability for damage”); Libro VII (“Unjustified enrichment”); Libro VIII (“Transfer of movables”); Libro IX (“Security rights in movables”); Libro X (“Trusts”)⁴⁷.

I lavori dello Study Group sono realizzati attraverso il coordinamento di due organi: gli Working Teams, gruppi a composizione stabile che si dedicano allo studio di singoli settori, ed il Coordinating Group, un organo composto da circa cinquanta professori, provenienti da tutti i paesi europei, che si incontra due volte l’anno per discutere i progetti elaborati dagli Working Teams. Le questioni organizzative, vice versa, sono risolte dallo Steering Committee, il quale si occupa altresì di fissare il calendario dei lavori dell’intero progetto e di attirare nuovi partecipanti e creare nuovi Working Teams.

Più in particolare, il compito degli Working Teams è quello (attraverso la comparazione della natura, dei contenuti e delle ratio delle regole esistenti nei vari sistemi europei) di sintetizzare i principi comuni ed individuare le aree connotate dalle maggiori diversità. I Teams sono coadiuvati dagli Advisors, scelti per la loro esperienza sui temi oggetto di elaborazione. Il risultato degli studi realizzati dagli Working Teams è raccolto in Position Papers, ove gli esiti delle ricerche si traducono in ‘draft articles’, accompagnati da un’introduzione, da commenti e note, il cui proposito è di giustificare la particolare razionalizzazione del diritto esistente che la disposizione incarna. Man mano che vengono stesi, i Position Papers sono sottoposti al vaglio del Coordinating Group, per essere da questo scrutinati. Alla luce delle osservazioni mosse dal Coordinating Group, gli Working Teams rivedono i Position Papers: i risultati di tale revisione vengono nuovamente inviati al Coordinating Group, che infine li approva.

Oltre che con la Commissione sul diritto contrattuale europeo (cd. Commissione Lando - v. supra n. 1), con la quale condivide alcuni membri, il Gruppo di studio mantiene contatti con altri gruppi di lavoro, tra i quali vale la pena di menzionare il Project Group on a Restatement of European

⁴⁷ I risultati cui giunge lo Study Group sono pubblicati nella serie “Principles of European Law”, edita dalle case editrici Sellier, Bruylant, Oxford University Press e Staempfli. Hanno visto la luce, al momento in cui si scrivono queste pagine, 2 volumi: Ch. von Bar, *Benevolent Intervention in Another’s Affairs*, 2006; M. Hesselink, J.W. Rutgers, O.Bueno Díaz, M. Scotton, M. Veldman, *Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts*, 2006. Sono in corso di preparazione: U. Drobnig, *Personal Security Contracts*; Ch. von Bar, *Non-Contractual Liability Arising Out of Damage Caused to Another*; M. Barendrecht, C. Jansen, S. van Gulijk, *Service Contracts*; K. Lilleholt, *Renting of Movables*; U. Drobnig, *Security Rights in Movables*; B. Lurger, W. Faber, *Transfer of Title in Movables*; E. du Perron, *Loan Agreements*; E. Hondius, V. Heutger, C. Jeloschek, *Sales Contracts*; S. Swann, Ch. von Bar, *Unjustified Enrichment*; S. Swann, *Trust Law*; E. Clive, J. Herre, J. Ramberg, *Terminology, Notion of Consumer, E-Commerce*.

Insurance Contract Law, guidato dapprima da Fritz Reichert-Facilides, e, dal 2004, da Helmut Heiss⁴⁸. Il Project Group concentra la propria attenzione sulle condizioni generali di contratto in uso nei mercati assicurativi dei paesi europei e, sopra tutto, sulle norme imperative dei singoli sistemi, atteso che queste sono reputate costituire una barriera al funzionamento del mercato interno delle assicurazioni. Obiettivo dei partecipanti a questo sotto- progetto è infatti quello di redigere un "Restatement of European Insurance Contract Law" contenente un insieme minimale di regole inderogabili, capaci di governare in modo uniforme il contratto di assicurazione.

11. Il riordino del diritto privato comunitario: l'Acquis Group

Sotto il profilo della ricerca e della diffusione di soluzioni giuridiche comuni, va segnalata la recente nascita, sotto gli auspici della Commissione europea, di un ulteriore progetto di ricerca (il cd. Acquis Group, diretto dai Proff. G. Ajani e H. Schulte-Nölke)⁴⁹. Esso si distingue dagli altri progetti uniformatori, in quanto focalizza la propria attenzione sul diritto comunitario esistente. Come lo stesso nome lascia intravedere (chiaro è il riferimento all'acquis communautaire), scopi dell'iniziativa sono: a) quello di sollecitare una più efficiente qualità della produzione normativa comunitaria, fornendo degli indici di riferimento per i futuri provvedimenti normativi; b) quello di formulare "Principi di diritto privato comunitario esistente" (i cd. Acquis-Principles), volti a semplificare i procedimenti nazionali di trasposizione del diritto comunitario entro l'ordinamento degli stati membri; c) quello di presentare alla Commissione europea il 'genuino' contenuto del

48 F. Reichert-Facilides e A.K. Schnyder (eds.), *Versicherungsrecht in Europa – Kernperspektiven am Ende des 20. Jahrhunderts*, Helbing & Lichtenhahn, München, 2000.

49 Si v. R. Schulze e G. Ajani (curr.), *Common Principles of European Private Law. Studies of a Research Network - Gemeinsame Prinzipien des Europäischen Privatrechts. Studien eines Forschungsnetzwerk*, Nomos, Baden-Baden, 2003; B. Pasa, *I progetti di ricerca europei sul diritto privato comune: il nuovo "Acquis Group"*, in *CeI/Eur.*, 2002, 659. Si v. ancora E. Ujvári, *The Trier conference on "Consumer Protection and Information Requirements in European Community Law" in cooperation with the Acquis Group, Konferencia Trierben "Fogyasztóvédelem és a tájékoztatási kötelezettségek az Európai Közösségben"* címmel az Acquis Group közreműködésével", *Magyar Jog/Június* 2003, 378; R. Schulze e H. Schulte-Nölke (curr.), *Europäisches Vertragsrecht im Gemeinschaftsrecht - European Contract Law in Community Law*, Bundesanzeiger Verlag, Trier, 2002; R. Schulze, M. Ebers, H. C. Grigoleit, *Information Requirements and Formation of Contract in the Acquis Communautaire*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2003. Maggiori informazioni sull'attività e sullo stato di avanzamento dei lavori dell'Acquis Group sono disponibili sul sito <http://www.acquis-group.org>.

diritto europeo dei contratti, onde consentire la miglior coordinazione tra questo ed il diritto degli Stati membri.

Quanto all'oggetto della ricerca, l'indagine, attualmente centrata sul diritto dei contratti, mira ad estendersi progressivamente all'intera area delle obbligazioni ed a tutti gli altri ambiti collegati a quello contrattuale.

Il calendario di lavoro relativo ai Principles prevede tre fasi, delle quali la prima è tesa ad individuare le linee guida e le rationes politiche ed economiche che sostengono la normativa comunitaria. In secondo luogo, si formuleranno definizioni dei termini più comunemente usati nel linguaggio giuridico comunitario (evidenziandone le eventuali incoerenze). In fine, per lo meno con riguardo a quelle aree dove il diritto contrattuale comunitario ha ormai raggiunto una densità tale da permettere di distillare regole di carattere generale, si enucleeranno quelle relative al contratto. I Principi saranno redatti in tre lingue: inglese, francese e tedesco. Ad essi si accompagnerà un commentario⁵⁰.

12. Le iniziative 'non settoriali' delle Istituzioni comunitarie: la Commissione⁵¹

Nel luglio 2001, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul diritto contrattuale europeo⁵², rivolta al Parlamento ed al Consiglio europeo. Con essa la Commissione intendeva avviare una discussione approfondita sui problemi derivanti dalle divergenze tra i diversi diritti contrattuali vigenti nell'Unione. Nell'ambito di tale consultazione, i governi e gli interessati (aziende, rappresentanti delle professioni legali, organizzazioni dei consumatori e studiosi) sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione in ordine al futuro del diritto contrattuale europeo. In tal modo, la Commissione ha potuto raccogliere informazioni circa la necessità di una più ampia azione della Comunità europea nel campo del diritto contrattuale.

In particolare, la comunicazione chiedeva ai suoi destinatari: (a) se il funzionamento del mercato interno fosse ostacolato da problemi legati alla conclusione, interpretazione e applicazione di

50 Si vedano i dettagli al sito <http://www.acquis-group.org>.

51 V. anche retro, nn. 8 e 9, per i riferimenti alle proposte della Commissione in materia di diritto familiare e successorio.

52 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo, COM(2001) 398 def. dell'11 luglio 2001 (pubblicata in GUCE C 255 del 13 settembre 2001), n. 1.

contratti transfrontalieri; (b) se le divergenze nel diritto contrattuale dei diversi ordinamenti giuridici nazionali scoraggiassero o rendessero più onerose le transazioni transfrontaliere; (c) se l'approccio comunitario, basato sull'armonizzazione settoriale del diritto contrattuale, determinasse eventuali incoerenze a livello comunitario ovvero sollevasse problemi di non uniformità nell'attuazione del diritto comunitario e nell'applicazione delle misure nazionali di recepimento. La Commissione desiderava inoltre ricevere l'opinione delle parti interessate in ordine alle soluzioni giudicate atte a migliorare lo stato del diritto contrattuale in Europa. Per contribuire a definire le eventuali soluzioni, la comunicazione comprendeva un elenco non esaustivo di opzioni possibili: l'opzione I suggeriva di lasciare al mercato la soluzione dei problemi identificati; l'opzione II si concentrava sullo sviluppo — tramite attività comuni di ricerca — di principi uniformi di diritto contrattuale europeo; l'opzione III proponeva di migliorare l'attuale normativa comunitaria in materia contrattuale; l'opzione IV prevedeva l'elaborazione di un nuovo strumento di diritto contrattuale europeo.

Dai contributi pervenuti alla Commissione⁵³, in risposta a tale comunicazione, è emerso che l'approccio settoriale adottato dalla Comunità non costituisce un ostacolo alla contrattazione. Quanto alla scelta tra le varie opzioni, una piccola minoranza è risultata favorevole all'opzione I; vi è stato un notevole sostegno per l'opzione II; una larga maggioranza ha sostenuto l'opzione III, ed un'altrettanto ampia fetta di partecipanti l'inchiesta ha rifiutato, per il momento, l'opzione IV. Tuttavia, un numero considerevole di interlocutori ha suggerito che quest'ultima opzione potesse essere oggetto di ulteriore riflessione alla luce degli sviluppi recati dal perseguimento delle opzioni II e III⁵⁴.

Anche sulla scia delle sollecitazioni pervenute dal Parlamento europeo⁵⁵, la Commissione ha pubblicato, nel marzo 2003, un Piano d'Azione intitolato 'Maggiore coerenza nel diritto

53 I contributi raccolti dalla Commissione si leggono al sito web della Commissione <http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract-law/index-en.html>.

54 Così riferisce la Commissione nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio. Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo. Un Piano d'azione (2003/C 63/01), 4.

55 In effetti, il Parlamento europeo aveva risposto alla comunicazione della Commissione richiedendo a quest'ultima di elaborare un piano d'azione dettagliato, comprendente misure a breve, medio e lungo termine: Parlamento Europeo, Risoluzione sul ravvicinamento del diritto civile e commerciale degli Stati membri, COM(2001) 398, C5-0471-2001/2187(COS).

Il Consiglio dell'Unione è intervenuto, in risposta alla medesima comunicazione, il 16 novembre 2001, con una relazione sulla necessità di ravvicinare la legislazione degli Stati membri in materia civile (il documento è leggibile al sito <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/01/st12/12735en1.pdf>). In detto documento, il Consiglio ha proposto alla Commissione di presentare, come seguito dell'esercizio di

contrattuale europeo'⁵⁶, con cui la Commissione intendeva dare nuova linfa al processo di consultazione e di discussione già avviato circa il modo di affrontare i problemi derivanti dalle divergenze tra i diritti contrattuali nazionali.

Dal Piano d'Azione usciva ribadita la convinzione che il quadro normativo comunitario in materia contrattuale non imponesse di abbandonare l'approccio settoriale fin lì prescelto. Il Piano inoltre sottolineava, in vista del buon funzionamento del mercato interno, la necessità di un'applicazione uniforme del diritto contrattuale oggetto dell'acquis. Il Piano d'Azione suggeriva poi una combinazione di misure normative e non normative al fine di risolvere tali problemi. Oltre agli interventi settoriali di volta in volta opportuni, il Piano proponeva di: (1) accrescere la coerenza dell'acquis comunitario nel campo del diritto contrattuale; (2) promuovere l'elaborazione di clausole contrattuali standard applicabili nell'insieme dell'Unione, e (3) esaminare ulteriormente se i problemi legati al diritto contrattuale europeo non richiedessero soluzioni specifiche non settoriali, come, ad esempio, uno strumento opzionale.

Al fine di ottenere i risultati testé riferiti, il Piano d'Azione prospettava l'elaborazione di un 'quadro comune di riferimento' ('common frame of reference') in materia contrattuale, capace di fornire le soluzioni ottimali in termini di norme e terminologia comuni (vale a dire la definizione di concetti fondamentali e di termini astratti come «contratto» o «danno» o le disposizioni applicabili ad esempio in caso di inadempimento del contratto). In quest'ottica, il QCR (CFR) dovrebbe permettere, innanzi tutto, il riesame dell'attuale acquis europeo nel campo del diritto contrattuale: esso potrebbe rimediare alle incoerenze identificate, accrescere la qualità redazionale, semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, adattare la legislazione vigente a quegli sviluppi dell'economia e del commercio che non erano stati previsti al momento della sua adozione, e colmare le lacune della legislazione comunitaria. Un obiettivo ulteriore assegnato al CFR sarebbe quello di costituire il presupposto utile alle successive riflessioni sulla adottabilità di uno strumento opzionale nel campo del diritto contrattuale europeo.

consultazione avviato, le osservazioni e raccomandazioni appropriate, se del caso nella forma di un Libro verde o di un Libro bianco, entro la fine del 2002.

Nel suo parere adottato il 17 luglio 2002 (Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo», ECOSOC INT/117 Diritto contrattuale europeo), il Comitato economico e sociale ha espresso la propria preferenza per la creazione di un diritto contrattuale europeo uniforme e generale, da adottarsi facendo ricorso financo ad un atto regolamentare.

56 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio. Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo. Un Piano d'azione (2003/C 63/01).

La scelta della Commissione, di completare, semplificare e migliorare la legislazione in materia contrattuale, avviando la revisione dell'acquis e la realizzazione del CFR, è stata confermata dalla comunicazione della Commissione (presentata l'11 ottobre 2004 al Parlamento europeo ed al Consiglio), dal titolo "Diritto contrattuale europeo e revisione dell'acquis: prospettive per il futuro"⁵⁷. Tale comunicazione esponeva il seguito dato dalla Commissione al piano d'azione del 12 febbraio 2003. In essa veniva definito uno specifico programma per quelle parti dell'acquis che attengono alla tutela dei consumatori, e delineato il futuro sviluppo dal CFR. Quanto a quest'ultimo, era in particolare previsto l'impegno della Commissione a finanziare, entro il Sixth Framework Programme for research and technological development⁵⁸, una ricerca di durata triennale, affinché fossero forniti alla Commissione tutti gli elementi necessari per l'elaborazione del CFR.

Sulla scorta di tale proposta, è stato attivato un Joint Network on European Private Law - Network of Excellence, cui partecipano i seguenti gruppi di studio: (a) lo Study Group on a European Civil Code⁵⁹; (b) il Research Group on the Existing EC Private Law ('Acquis Group')⁶⁰; (c) il Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law⁶¹; (d) l'Association Henri Capitant, assieme alla Société de Législation Comparée ed il Conseil Supérieur du Notariat francese; (e) gli studiosi raccolti intorno al progetto The Common Core of European Private Law⁶²; (f) il Research Group on the Economic Assessment of Contract Law Rules (TILEC - Tilburg Law and Economics Center); (g) il 'Database Group'; e (h) l'Academy of European Law - ERA. Il compito del Joint Network è di consegnare alla Commissione i 'Common Principles of European Contract Law' (CoPECL). Questi Principles dovranno costituire il Quadro Comune di Riferimento, contenente definizioni, concetti generali e regole di dettaglio. I CoPECL dovranno essere valutati dalla Commissione e, poi, approvati dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dagli Stati membri. Il quadro comune di riferimento della Commissione verrà a tal fine tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Le parti interessate avranno a disposizione almeno sei mesi di tempo per formulare osservazioni sul progetto della Commissione. La consultazione consentirà un esame approfondito dei contenuti del quadro comune di riferimento e fornirà un'occasione per

57 COM(2004)0651.

58 Decisione n. 1513/2002/EC.

59 Su cui v. retro, n. 10.

60 Su cui v. retro, n. 11.

61 Su cui v. retro, n. 10, in fine.

62 Su cui v. infra, n. 16.

affrontare le eventuali differenze tra le varie versioni linguistiche, al fine di garantire l'assoluta coerenza e chiarezza della versione finale in tutte le lingue.

Nel corpo della prima relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e di revisione dell'acquis⁶³ (settembre 2005), la Commissione ha nuovamente affermato la centralità della creazione di un quadro comune di riferimento (CFR) per il diritto contrattuale comunitario (sottolineando altresì come il CFR potrà anche essere applicato dai legislatori nazionali in settori non disciplinati dal diritto comunitario). La Commissione ha riferito poi della creazione di una rete di rappresentanti degli interessi delle organizzazioni dei consumatori, dell'industria, dell'imprenditoria e delle professioni legali (CFR-net/rete QCR)⁶⁴, attivata il 15 dicembre 2004 dalla Commissione, onde coadiuvare i lavori volti alla predisposizione del quadro comune di riferimento. La CFR-net ha lo scopo di contribuire al processo di ricerca portato innanzi dal Network of Excellence, mediante osservazioni sui lavori di quest'ultimo, da discutere nell'ambito di seminari e su un apposito sito web⁶⁵.

La relazione annuale ha fornito inoltre alla Commissione l'occasione di evidenziare come, nell'ambito della elaborazione del CFR, dovrà svolgere un ruolo cardinale la coerenza globale del CFR, nonché la precisazione in termini operativi dei vocaboli giuridici astratti. La Commissione ha rimarcato poi come sia essenziale: chiarire l'interdipendenza tra il diritto contrattuale generale e quello speciale; definire l'ambito di applicazione delle norme; formulare e spiegare chiaramente (nel riassunto presentato dai ricercatori e nel commento che accompagna i progetti di norme) le decisioni di natura politica. Ancora, la Commissione ha sottolineato la centralità del principio della libertà contrattuale, invitando ad indicare, e giustificare espressamente, l'eventuale scelta di caratterizzare una norma come imperativa da parte del Network of Excellence. Secondo la

63 Commissione delle Comunità Europee, Relazione della Commissione. Prima relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e di revisione dell'acquis, Bruxelles, 23 settembre 2005, COM (2005), 456 def.

64 Gli attuali 177 membri della rete (selezionati sulla base di criteri omogenei a quelli con cui sono stati scelti i soggetti interessati da far partecipare alla rete) sono ampiamente rappresentativi degli Stati membri e delle professioni. I nominativi dei partecipanti sono reperibili sul sito http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/common_frame_ref_en.htm.

65 La rete organizza seminari su argomenti specifici del diritto contrattuale. I risultati dei gruppi di ricercatori universitari costituiscono la base dell'attività dei seminari. A tutt'oggi sono stati individuati 32 argomenti, che dovranno essere discussi entro la fine del 2007. I membri di CFR-net hanno comunicato il loro interesse per settori di ricerca particolari, in base alle rispettive specializzazioni.

Commissione, in fine, è di cruciale importanza un'adeguata distinzione tra i contratti di tipo B2B (business to business, vale a dire tra imprenditori) e quelli di tipo B2C (business to consumer, vale a dire tra un imprenditore ed un consumatore), poiché la normativa in materia di contratti con i consumatori deve avere - a differenza di quella relativa ai rapporti B2B - anche lo scopo di rimediare agli squilibri strutturali esistenti tra consumatori e commercianti⁶⁶.

A seguito dell'adozione, da parte del Consiglio Europeo, del c.d. Programma dell'Aja⁶⁷, nell'ambito del quale il Consiglio ha chiesto alla Commissione la stesura di un Piano d'Azione capace di concretizzare gli obiettivi del Programma, la Commissione ha elaborato il richiesto Piano⁶⁸, poi approvato dal Consiglio dell'Unione⁶⁹. Questo Piano d'Azione indica le dieci priorità specifiche sulle quali la Commissione reputa opportuno concentrare gli sforzi nell'arco del prossimo quinquennio. All'interno di queste priorità, la Commissione prevede, al punto 9 ('Giustizia civile e penale: garantire per tutti uno spazio europeo effettivo di giustizia'), il miglioramento delle disposizioni sostanziali in materia di diritto europeo dei contratti. La Commissione, in particolare, si propone di completare il programma di reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché di predisporre l'avvio di consultazioni per elaborare nuove disposizioni legislative in materie alle quali il reciproco riconoscimento ancora non si applica (come le questioni patrimoniali di carattere familiare, le successioni o i testamenti). Quanto alle disposizioni sostanziali del diritto europeo in materia di contratti, la Commissione ribadisce che entro il 2009 dovrebbe venir adottato il quadro comune di riferimento (CFR), la cui funzione sarà strumentale al miglioramento della coerenza e del rigore della legislazione europea.

13. (segue) I(l) Consigli(o)

66 COM (2005), 456 def., p. 6

67 Allegato I del documento del Consiglio 14292/04 del 5 novembre 2004. V. pure infra, n. 13

68 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo. Il programma dell'Aja: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia, Bruxelles, 10 maggio 2005, COM(2005) 184 def.

69 Documento del Consiglio dell'Unione Europea 9778/2/05, del 10 giugno 2005. Si v. anche infra, n. 13

Le iniziative attivate dalla Commissione in materia di armonizzazione del diritto contrattuale e di revisione dell'acquis hanno trovato l'appoggio del Consiglio, sia dell'Unione che Europeo.

Con riguardo al Consiglio dell'Unione, due dati almeno meritano il richiamo. In primo luogo, vale la pena di ricordare come nella sua risoluzione del 23 settembre 2003⁷⁰, il Consiglio osservasse che le norme comunitarie nel settore del diritto contrattuale “dovrebbero essere coerenti e garantire un corretto recepimento nella legislazione nazionale” e che, in tale contesto, “il quadro comune di riferimento ... potrebbe contribuire a migliorare la qualità e la coerenza delle normativa comunitaria vigente e futura in questo settore”.

Più di recente, il Consiglio dell'Unione⁷¹, riconoscendo la necessità di aggiornare e modernizzare l'acquis in materia di diritti dei consumatori, ha inteso rimarcare la sua ‘positiva accoglienza’ sia (a) dei “lavori sinora svolti sul quadro comune di riferimento, in particolare il coinvolgimento degli Stati membri e delle parti interessate, nonché l'impegno della Commissione, delineato nella relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori, nell'adattare il processo e condurre i lavori in modo da rispondere alle esigenze del Consiglio e del Parlamento europeo nonché delle parti interessate”; sia (b) delle “ripetute assicurazioni della Commissione che non intende proporre un ‘codice civile europeo’ volto ad armonizzare il diritto contrattuale degli Stati membri e che sarà tenuto conto pienamente delle tradizioni giuridiche diverse degli Stati membri”. E' proprio su questa direttrice che il Consiglio, formulando le sue osservazioni finali, invita, da un lato, la Commissione a presentare prima possibile proposte per l'aggiornamento e la modernizzazione dell'acquis, soprattutto in materia di diritti dei consumatori, e , dall'altro lato, gli Stati membri a cooperare con la Commissione e partecipare attivamente ai lavori della Commissione stessa con riguardo all'elaborazione del quadro comune di riferimento.

Da parte sua, il Consiglio Europeo, nel novembre 2004⁷², ha manifestato la propria soddisfazione per i progressi compiuti dalla Commissione nella fissazione delle priorità per la semplificazione della vigente legislazione comunitaria e nel rispetto dell'acquis. Al contempo, il Consiglio ha

70 Risoluzione del Consiglio su «Una maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo», in GU C 246 del 14.10.2003, p. 1.

71 Conclusioni del Consiglio sul progetto in materia di diritto contrattuale europeo e di revisione dell'acquis in materia di diritti dei consumatori, 2 dicembre 2005, n 15322/05

72 Consiglio Europeo di Bruxelles, 4/5 novembre 2004, Conclusioni della Presidenza, Bruxelles, 5 novembre 2004, 14292/04.

adottato un programma pluriennale (cd. programma dell'Aja⁷³), che definisce un'agenda di interventi prioritari al fine di creare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia (tra questi interventi spicca, oltre alla cooperazione in materia giudiziaria, l'armonizzazione del diritto civile sostanziale)⁷⁴.

Il Programma dell'Aja si pone l'obiettivo di garantire la coerenza e la qualità della normativa comunitaria; di migliorare la capacità comune dell'Unione e dei suoi Stati membri; di garantire i diritti fondamentali, le garanzie procedurali minime e l'accesso alla giustizia per fornire protezione alle persone che ne hanno bisogno ai sensi della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e di altri trattati internazionali; di proseguire nel riconoscimento reciproco delle decisioni e degli atti giudiziari in materia sia civile che penale e di eliminare gli ostacoli giuridici e giudiziari nelle controversie in materia civile con implicazioni transfrontaliere. Il programma è fondato sui principi generali di sussidiarietà, proporzionalità, solidarietà e rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni degli Stati membri.

Preme innanzi tutto al Consiglio che l'Unione europea possa garantire, in tutti i settori di sua competenza, il rispetto e la protezione operativa dei diritti fondamentali. E' particolarmente importante poi che le frontiere tra i paesi in Europa non costituiscano più un ostacolo alla soluzione delle cause di diritto civile od alla presentazione di ricorsi dinanzi all'autorità giudiziaria ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile. Per rafforzare la miglior comprensione tra le autorità giudiziarie ed i vari ordinamenti giuridici, l'Unione dovrebbe sostenere - secondo il Consiglio - reti di istituzioni e organismi giudiziari, quali la rete del Consiglio della magistratura, la rete europea delle Corti supreme, la rete europea di formazione giudiziaria.

Il Consiglio, sottolineando come il diritto civile riguarda la vita quotidiana di tutti i cittadini, dichiara di annettere grande importanza allo sviluppo costante della cooperazione giudiziaria in materia civile, ed al totale completamento del programma di reciproco riconoscimento adottato nel 2000. Gli strumenti in questi settori dovrebbero essere messi a punto entro il 2011 e dovrebbero contemplare questioni di diritto privato internazionale. Si dovrebbero varare disposizioni uniformi di diritto sostanziale soltanto come misure di accompagnamento, qualora

73 Allegato I del documento del Consiglio 14292/04 del 5 novembre 2004.

74 Documento del Consiglio 9778/2/05, del 10 giugno 2005.

fosse necessario per procedere al reciproco riconoscimento delle decisioni o per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia civile.

In materia di diritto contrattuale, la qualità della vigente e futura normativa dell'UE dovrebbe essere migliorata con misure di consolidamento e razionalizzazione degli strumenti giuridici in vigore (nonché con la definizione di quel quadro comune di riferimento su cui ci si è intrattenuti retro, n. 12). Occorrerebbe dunque, agli occhi del Consiglio, creare un contesto per vagliare le possibilità di elaborare condizioni e clausole standard del diritto contrattuale a livello dell'UE, ad uso delle società ed associazioni commerciali dell'Unione. Si dovrebbero adottare disposizioni per consentire al Consiglio di procedere ad un esame più sistematico della qualità e della coerenza dell'insieme degli strumenti giuridici comunitari relativi alla cooperazione in materia civile⁷⁵.

14. (segue) Il Parlamento

Nelle risoluzioni del 26 maggio 1989⁷⁶ e del 6 maggio 1994⁷⁷ il Parlamento Europeo aveva espresso l'auspicio che si cominciasse a studiare la possibilità di redigere un Codice Comune Europeo di diritto privato. Anche nelle comunicazioni successive⁷⁸, il Parlamento ha sempre sottolineato la propria convinzione, secondo cui un mercato interno omogeneo non può essere pienamente funzionale se non si compiono ulteriori passi verso l'armonizzazione del diritto civile. Di recente il Parlamento Europeo è intervenuto nel dibattito con una nuova Risoluzione⁷⁹.

In primo luogo, esso ha osservato come - al di là delle dichiarazioni della Commissione - il percorso verso l'edificazione del diritto contrattuale europeo assuma sempre più spesso (anche nell'ottica degli organi comunitari) la forma di una domanda per la redazione di un codice. Il Parlamento ha ribadito che la decisione di lavorare in tale direzione, e per tale codice, deve essere

75 Come si è detto retro, n. 12, alla luce di tale programma, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare al Consiglio, nel 2005, un piano d'azione che concretizzi gli obiettivi e le priorità del programma. Il Piano d'Azione elaborato dalla Commissione è stato infine approvato dal Consiglio dell'Unione.

76 GUCE C 158 del 16 giugno 1989, 400.

77 GUCE C 205 del 25 luglio 1994, 518.

78 Risoluzione 15 novembre 2001, in GUCE C 140 del 13 giugno 2002, 528; Risoluzione 2 settembre 2003, in GUCE C 076 del 25 marzo 2004, 95.

79 Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro (2005/2022(INI)), del 23 marzo 2006.

presa dalle autorità politiche, poiché la stessa decisione di optare per un codice è politica e il suo contenuto, per quanto giuridico, si basa su obiettivi sociali e politici.

Il Parlamento ha altresì ammonito che l’iniziativa in materia di diritto contrattuale, connotata dall’ambizioso obiettivo di garantire e di sviluppare la coerenza del diritto contrattuale nel suo insieme, non dovrebbe comportare una diluizione dei valori centrali dell’acquis vigente in materia di protezione dei consumatori. Più in particolare il Parlamento ha rilevato che “il diritto in fase di elaborazione deve essere applicabile non solo alle operazioni contrattuali tra imprese (business-to-business) ma anche tra quelle imprese e consumatori”⁸⁰, e che “è importante tener conto del principio fondamentale della libertà di concludere un contratto, in particolare nel settore business-to-business”, ribadendo, tuttavia, “l’importanza di tenere in considerazione il modello sociale europeo nell’armonizzazione del diritto contrattuale”⁸¹. Il Parlamento ha inoltre chiesto che “siano rispettati le tradizioni e gli ordinamenti giuridici diversi”, segnalando come disposizioni giuridiche troppo dettagliate su singoli aspetti del diritto contrattuale comportino il rischio di non saper reagire in modo flessibile alle mutate circostanze giuridiche e dichiarandosi “favorevole all’adozione di norme generali, compresi i concetti giuridici che non sono definiti con precisione, assicurando ai tribunali la necessaria discrezionalità nei giudizi”⁸². Il Parlamento ha poi proposto alla Commissione di effettuare uno studio approfondito sull’impatto giuridico ed economico delle misure legislative concernenti il diritto civile, e, pur sostenendo la Commissione “nei suoi sforzi volti a migliorare il processo legislativo”⁸³, ha evidenziato che il lavoro di ricercatori nello sviluppo del CFR deve seguire orientamenti chiari, definiti dal legislatore UE.

Il Parlamento ha infine auspicato che “alla luce della relazione finale dei ricercatori, la Commissione presenti le diverse opzioni giuridiche possibili” e ha ricordato che il CFR potrà essere approvato definitivamente solo dopo la “convalida politica” da parte del Parlamento europeo e del Consiglio”. In tale luce, il Parlamento si è impegnato ad “intraprendere, per fornire a tale ambizioso progetto a lungo termine la visibilità e l’attenzione che merita, un’attenta riflessione su come deve essere trattato nell’ambito del Parlamento stesso” e ha proposto “l’istituzione di un gruppo parlamentare di progetto, dotato di risorse finanziarie adeguate, al fine

80 Parlamento Europeo, Risoluzione, cit., punto 5.

81 Parlamento Europeo, Risoluzione, cit., punti 7 e 8.

82 Parlamento Europeo, Risoluzione, cit., punti 9 e 11.

83 Parlamento Europeo, Risoluzione, cit., punti 12 e 18.

di gestire tale progetto a lungo termine nell'arco dell'attuale legislatura, ed in grado di riflettere la cooperazione rafforzata tra le commissioni”⁸⁴.

15. Lungo la frontiera della cultura giuridica europea: il progetto c.d. Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe

Iniziative altre rispetto a quelle fin qui elencate coltivano l'obiettivo di costruire una cultura giuridica condivisa, come risultato consapevolmente distinto da quello mirante ad imporre principi comuni.

In particolare, questa idea ha condotto alcuni giuristi a lanciare un progetto per la preparazione di una serie di casebooks sul diritto privato comune europeo: è lo Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe⁸⁵, guidato dal Prof. W. van Gerven. Secondo gli autori dell'European Casebooks Project, questo “wishes to uncover common general principles which are already present in the living law of the European countries... [besides,] rather than setting up a European law school, teaching materials are developed which can be used in such a law school, and in the curricula of other law schools as well, and by courts looking for rules and principles to decide a case, throughout Europe”⁸⁶.

A fronte di tale aspirazione, tuttavia, l'attenzione dei redattori dei Casebook è principalmente, se non esclusivamente, focalizzata sui sistemi Inglese, Francese e Tedesco; materiali provenienti dagli altri sistemi europei sono allegati soltanto quando questi offrono soluzioni giudicate originali.

Sono stati finora editi secondo questo metodo: W. Van Gerven et alii (eds.), *Tort Law: Scope of Protection*, Hart, Oxford-Portland, Or., 1998; W. Van Gerven, J. Lever and P. Larouche (eds.), *Tort Law*, Hart, Oxford-Portland, Or., 2000; H. Beale, A. Hartkamp, H. Kötz, D. Tallon (eds.),

84 Parlamento Europeo, Risoluzione, cit., punti 20 e 29.

85 W. van Gerven, *Casebooks for the common law of Europe: Presentation of the project*, 4 *Eur. Rev. Private L.* 67 f. (1996); si v. pure P. Larouche, *Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe: Presentation, Progress, Rationale*, 8 *Eur. Rev. Private L.* 101 (2000). Per maggiori informazioni, si v. il sito <http://www.law.kuleuven.ac.be/casebook/>.

86 W. van Gerven, *Casebooks for the common law of Europe: Presentation of the project*, 4 *Eur. Rev. Private L.* 67 f. (1996).

Contract Law, Hart, Oxford-Portland, Or., 2002; J. Beatson and E.J.H. Schrage (eds.), Cases, Materials and Text on Unjustified Enrichment, Hart, Oxford-Portland, Or., 2003.

I lavori vedono coinvolti: uno Steering Committee (che controlla l'intera attività del Casebook Project); un Management Committee (i cui membri rappresentano le facoltà di diritto che ospitano i lavori del progetto: è questo comitato che si occupa di accettare/rifiutare le proposte di pubblicare nuovi volumi della serie; di monitorare le attività delle Task Forces e garantire la complessiva coerenza dei casebooks); le Task Forces, composte dai giuristi dediti alla stesura dei volumi.

16. (segue) The Common Core of European Private Law

Marcatamente diverso è il segno che ispira l'iniziativa intitolata "The Common Core of European Private Law"⁸⁷, in corso dal 1994 e diretta da Ugo Mattei e da chi scrive. Attualmente tale ricerca, centrata sul diritto dei contratti, della proprietà, della responsabilità civile (e dal 2006 pure sul diritto di famiglia), coinvolge quasi duecento giuristi, provenienti da tutti i paesi membri dell'Unione, nonché da numerosi altri paesi europei ed extraeuropei. In sintesi, il progetto si propone di individuare il nucleo comune (common core) del diritto privato europeo, evidenziando quanto di comune e di differente esiste, a livello operativo, fra i diversi sistemi giuridici degli Stati membri dell'Unione Europea.

La metodologia adottata dal Common Core poggia essenzialmente sul c.d. approccio fattuale. Ciascun editor del singolo sotto-progetto, dedicato ad un tema particolare, ha come primo compito quello di redigere un questionario casistico, e di discuterlo nel corso degli incontri che periodicamente si svolgono a Trento ed in altre sedi universitarie europee. I questionari sono redatti con un grado di specificità sufficiente a permettere di rispondere, da parte dei singoli relatori nazionali, tenendo conto di tutti gli elementi che incidono sulla costruzione delle regole

⁸⁷ Per una più estesa presentazione del progetto, si v. il sito <http://www.jus.unitn.it/dsg/common-core/home.html>, e poi M. Bussani & U. Mattei, *The Common Core Approach to European Private Law*, 3 *Columbia J. Eur. L.* 339 (1997-1998); *Id.*, *Le fonds commun du droit privé Européen*, in *Rev. int. dr. comp.*, 2000, p. 29 ff.; *Id.* (eds), *The Common Core of European Private Law. Essays on the Project*, Kluwer, The Hague, 2002; reprint: 2003; *Id.* (eds.), *Opening Up European Law: The Common Core Project*, Staempfli: Berne - Bruylant: Brussels - Ant. N. Sakkoulas Athens, 2006 (in corso di pubblicazione).

operative, anche quando si tratti di profili che ufficialmente sembrano non svolgere alcun ruolo, ma che in concreto producono ricadute sulle prassi applicative. Le risposte dei singoli contributori sono poi analizzate, ordinate e raccolte in un volume⁸⁸.

I partecipanti al Common Core si sono dati il compito di stendere una affidabile ‘mappa’ del diritto privato europeo e cercano di ‘disegnare’ su quella carta i risultati della comparazione. L’obiettivo non è quello di cercare forzatamente soluzioni uniformi. Non importa la razionalità (che non dipende dagli studiosi) delle soluzioni che la ‘mappa’ andrà a tracciare: ciò che rileva è esclusivamente la sua esattezza. Caratterizza peculiarmente il metodo del Common Core la convinzione che l’obbiettivo non possa essere quello di creare nuovi, e più o meno artificiosi, principi comuni, quanto di conoscere le differenze ed evidenziare le soluzioni simili già presenti nei diritti nazionali. In vista è la creazione di quel patrimonio di conoscenze che appare necessario al sostegno di qualsivoglia decisione politica, sia essa volta, o no, all’edificazione di un comune diritto privato europeo, ma è un patrimonio che appare necessario pure al fine di impedire che quelle decisioni politiche si limitino all’esame delle soluzioni prêt-à-porter elaborate da (gran parte de)i gruppi di studio fin qui richiamati.

L’uniformazione imposta dall’“alto”, del resto, pur nella varietà di possibili formulazioni – in termini di codificazione vera e propria, di adozione di un codice “modello” o pure di un “restatement” – implica la produzione di regole comunque nuove per gli operatori, e per gli utilizzatori del diritto nei sistemi interessati. L’applicazione di tali regole richiede una classe di interpreti – giudici, pratici, dottrinari – che abbiano dimestichezza con esse e con le loro rationes. L’inevitabile mancanza di tale conoscenza nel breve periodo, così come – anche a lunga scadenza – la forza di tradizioni profondamente radicate nei riguardi dei diversi concetti, delle differenti nozioni, e delle loro interrelazioni, potrebbe condurre qualsiasi (tentativo di) uniformazione ad un punto morto. Perciò, anche per quanto riguarda l’uniformazione, la vera questione in gioco risulta

88 Tra i lavori finora pubblicati, si contano, oltre a F. Werro and V.V. Palmer, *The Boundaries of Strict Liability in European Tort Law*, pubblicato nel 2004 da Staempfli, Berne - Carolina Academic Press, Durham, NC - Bruylant, Brussels, R. Zimmermann & S. Whittaker’s *Good Faith in European Contract Law* (2000); J. Gordley, *The Enforceability of Promises in European Contract Law* (2001); M. Bussani & V.V. Palmer, *Pure Economic Loss in Europe* (2003); E.M. Kieninger, *Security Rights in Movable Property in European Private Law* (2004); R. Sefton-Green, *Mistake, Fraud and Duties to Inform in European Contract Law* (2005); M. Graziadei, U. Mattei and L. Smith, *Commercial Trusts in European Private Law* (2005), tutti editi da Cambridge University Press, Cambridge, U.K. - in una serie ora interamente dedicata al progetto e diretta dai suoi General Editors.

Altri volumi (sulla proprietà dell’ambiente, sulla responsabilità per danno ambientale, sul diritto antitrust) sono in avanzato corso di pubblicazione.

essere lo sviluppo di una cultura giuridica comune. Uno sforzo il cui unico strumento consiste, secondo gli ideatori del Progetto, nella fondazione di una formazione metodologica condivisa, attenta ai processi di costruzione ed applicazione delle regole, alla loro dimensione fattuale, alla loro dipendenza dalle diverse tradizioni culturali e tecniche.